

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

COMUNE DI VOGHIERA
(PROVINCIA DI FERRARA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **Ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **21:00** c/o Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
FIORESÌ CLAUDIO BACILIERI OTTORINO VIGNALI MARCO MENEGATTI STEFANO GUALANDI GIAN CARLO MASINA ISABELLA BANDIERA DANTE BARBIERI NEDA LANDI FRANCESCO POCATERRA ANTONELLA GARDENGHI BIANCAROSA PAVANI DAVIDE ORI SILVANO MAZZANTI DONATELLA	DE MARIA PAOLO CIOTTARIELLO CHRISTIAN GANZAROLI FRANCESCO
TOTALE PRESENTI N. 14	TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri: MAZZANTI DONATELLA, MENEGATTI STEFANO, VIGNALI MARCO

In copia a:

Capo Settore Segreteria Affari Generali	[]	Capo Settore Finanza e Bilancio	[]
Servizio Segreteria/Contratti	[]	Servizio Tributi/IVA/Economato	[x]
Servizio Protocollo/Archivio	[]	Servizio Personale	[]
Servizio Cultura/Scuola/Sport	[]	Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	[]
Servizio Stato Civile/Anagrafe	[]	Servizio LL.PP./Manutenzioni	[]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa	[]	Servizio Tecnico ed Urbanistica	[]
Servizio Albo/Notifiche	[]	Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va	[]
Servizio Polizia Municipale	[]	Servizio SUAP	[]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che l'approvazione del presente atto, da adottarsi obbligatoriamente ai sensi art. 1, comma 169, della Legge 206/2006 entro la *data fissata da norme statali per le delibere del bilancio di previsione*, la cui scadenza è prevista per il 30 aprile, stante l'importanza amministrativa e contabile, rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili e pertanto possa essere deliberata ai sensi art. 38 comma 5 del D.L.267/2000;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di semplificarne la consultazione da parte dei contribuenti;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera che costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13/2/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri inerenti all'argomento in esame sono stati riportati in forma unificata nell'ambito della deliberazione inerente alla "Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale – Anno 2014" di cui al precedente punto 3) all'Ordine del Giorno dell'odierna seduta;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato l'esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14 – astenuti: nessuno – contrari: nessuno

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dare atto inoltre che il "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Disciplina dei servizi indivisibili (TASI) sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14 – astenuti: nessuno – contrari: nessuno

l'immediata eseguibilità dell'atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'adozione del regolamento di che trattasi.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Parere del Responsabile Servizio Tributi ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla **regolarità tecnica: parere favorevole;**

Il 23-04-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Amati Eugenia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in ordine alla **regolarità contabile: parere favorevole.**

Il 23-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

IL REVISORE DEL CONTO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di "Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della tassa sui servizi indivisibili (TASI)".

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e all'O.d.g. del C.C. Del 28/04/2014;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della tassa sui servizi indivisibili (TASI);

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b del TUEL, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Valutate le motivazioni addotte nella proposta in oggetto e ritenute le stesse pertinenti;

Visto il proprio parere espresso sul bilancio di previsione 2014 (verbale n. 3 del 11.04.2014);

E S P R I M E


parere favorevole alla proposta relativa all'approvazione del "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della tassa sui servizi indivisibili (TASI)".

Voghiera, li 23.04.2014

COMUNE DI VOGHIERA			
Provincia di Ferrara c. 0110 CVGFEA00			
PROTOCOLLO GENERALE			
23 APR. 2014		N. 3194	
Anno	Tit.	Cl.	Fasc.
Service	RPA	p.c.	

IL REVISORE DEL CONTO

Dott. Michele Grilanda



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Claudio Fiorese

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì 08-05-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Corti Cristiana

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Rosaria Di Paola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Anno 2014

TASI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 28.04.2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Base Imponibile

Art. 6 – Aliquote

Art. 7 – Detrazioni per abitazione principale

Art. 8 – Funzionario responsabile

Art. 9 – Dichiarazione

Art. 10 – Versamenti

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

Art. 12 – Attività di controllo - accertamenti e sanzioni

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 14 – Riscossione coattiva

Art. 15 – Disposizioni finali

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 %, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al successivo art. 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli

possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Base Imponibile

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1993 n. 504, e comma 4 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data di effettivo utilizzo.

Art. 6 - Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che nel contempo siano in stato diroccato, pericolante o fatiscente, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Il beneficio di cui sopra potrà essere applicato solo se in relazione ai fabbricati ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

Pertanto la riduzione prevista dal presente articolo potrà essere applicata ai soli fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e solo nel caso in cui gli stessi siano nelle condizioni di fatiscenza e/o pericolo sopra indicate; non potranno beneficiare della riduzione gli edifici dichiarati inagibili o inabitabili per altre motivazioni (es. assenza di servizio igienico, assenza di allacciamenti ai servizi pubblici, impianti tecnologici non a norma, ecc.), o nel caso il cui mancato utilizzo sia dovuto alla necessità di effettuare lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

1. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, mediante specifica richiesta di Certificato di Inabitabilità o Inagibilità;
2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, 445, con la quale l'interessato dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004 la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione prevista dal periodo precedente.

ART. 7 - Determinazione dei valori venali per le aree edificabili

Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'ufficio Urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio comunale. Le relative deliberazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Qualora già deliberati ai fini dell'applicazione dell'IMU, i valori delle aree fabbricabili sono applicabili anche alla disciplina della TASI.

Art. 8 – Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Con la deliberazione di cui al periodo precedente il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 – Detrazioni per abitazione principale

Con la deliberazione di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, o altre misure, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 9 – Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 10 – Dichiarazione

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni restino invariate.

In caso di pluralità di possessori o detentori, la dichiarazione può essere unica, presentata da un soggetto per conto degli altri possessori o detentori.

Art. 11 – Versamenti

Il versamento della TASI è effettuato tramite modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei medesimi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, nei termini di cui al periodo successivo.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il contribuente può effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro il **16 giugno**.

Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

Il tributo non è dovuto quando l'ammontare complessivo annuo è inferiore a due euro.

Art. 12 – Rimborsi e compensazioni

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

Il Comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, maggiorato di **0,25 punti percentuali**, calcolato giorno per giorno con decorrenza dalla data del pagamento, come previsto nel Regolamento delle entrate.

Le somme a rimborso possono essere compensate, su richiesta del contribuente contestualmente alla domanda di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di TASI, in subordine all'accoglimento del rimborso.

Non si procede a rimborso o a compensazione di importi inferiori **12,00**, così come previsto nel Regolamento delle entrate.

Art. 12 – Attività di controllo - accertamenti e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità di cui alla legge n. 147/2013 e n. 296/2006.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di dodici euro per ogni periodo d'imposta.

Sulle somme dovute a titolo di Tasi a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuali, come previsto dal regolamento delle entrate, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro dodici.

Art. 15 – Disposizioni finali

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Alla TASI sono applicabili:

- l'istituto dell'interpello ai sensi della legge n. 212/2000,
- l'autotutela ai sensi del D.M. n° 37/1997 e D.L. n° 564/1994 convertito in L. n° 656/1994 come modificata con L. n° 28/1999,
- l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997,
- l'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 16 – Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. - Clausola di adeguamento

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.